



EDIL COSTRUZIONI s. a. s.
di LOMBARDI FRANCESCO E TOTA FELICE
SEDE LEGALE: Via F. BARACCA n. 820093 COLOGNO M. - MI
Tel.: 335.5736118 - 335.6269426

L' AUDACE

Memento Audere Semper

Rubriche

EDIL BAGNO ORCHIDEA srl

Via A. Grandi 2, angolo via Milano 105
COLOGNO MONZESE - MILANO

Tel: 02/2543360
Fax:02/2543121

Occhio al FISCO

a cura del dottor Michele Checola, commercialista in Cologno Monzese

IL "BUON" RAPPORTO TRA BANCA E CLIENTE

Sono amministratore unico di una piccola società artigianale e, da alcuni mesi il mio rapporto con la banca, di cui sono cliente da molti anni, è diventato davvero problematico. Lo scorso mese di giugno ho segnalato al direttore della filiale alcuni errori sia nel calcolo degli interessi che nel calcolo delle commissioni. Tutte le rassicurazioni fattemi per un riesame del calcolo, sono però rimaste tali. A settembre decido così di rivolgermi, questa volta con raccomandata, alla direzione generale. Vengo prontamente contattato e ricevo altre promesse proditorie. Che ne è della tanto decantata trasparenza bancaria? Della centralità del cliente? Del codice di autodisciplina bancario?

Il lettore ha toccato un argomento sicuramente interessante, chi di noi non ha avuto modo di discutere, almeno una volta, con la propria banca? E' un argomento che certamente non è possibile approfondire in una sola seduta ma, iniziamo da qui, gettiamo il sasso e aspettiamo le onde di ritorno. Senza entrare nello specifico, non sappiamo se il lettore abbia o meno ragione, anche perché non indica chiaramente di che tipo di errori si tratta, mi rifaccio a quanto lo stesso lettore asserisce; e cioè al "Codice di comportamento del settore bancario e finanziario".

Si tratta di un documento emesso dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) che richiede alle banche aderenti (praticamente tutti i maggiori istituti di credito) di tenere comportamenti, con la propria clientela, volti alla maggiore trasparenza possibile. In particolare si richiede che la clientela venga agevolata nella comprensione delle condizioni economiche, delle clausole contrattuali e negoziali. Si richiede altresì una maggiore informazione sull'offerta dei prodotti finanziari e sui servizi nonché sul loro utilizzo. Tale documento rappresenta quindi un faro guida sui comportamenti che la banca deve tenere nei rapporti con la propria clientela.

L'ultima parte del documento, la parte 5, contiene le indicazioni per i reclami della clientela.

Tra l'altro recita il codice: "l'aderente si impegna a: adottare una procedura interna per il trattamento celere e corretto dei reclami del cliente; informare il proprio cliente dell'esistenza della procedura per i reclami, fornendo indicazioni circa le modalità da seguire e le ulteriori iniziative da intraprendere nell'eventualità che l'e-

sito del reclamo sia ritenuto insoddisfacente".

Invito pertanto il lettore a rivolgersi alla propria banca richiedendo copia della procedura prevista per la presentazione del reclamo, dopodiché potrà presentare lo stesso in modo che sia più circostanziato possibile. L'ufficio reclami sarà tenuto a rispondere entro 60/90 giorni a seconda del tipo di reclamo. In caso di silenzio o di esito insoddisfacente il cliente potrà proporre ricorso all'Ombudsman bancario che ha sede a Roma in via delle Botteghe Oscure n.46.



"L'avvocato... in famiglia"

a cura dell'avvocato M. Elena Marchetto di Monza

Cosa succede se il genitore affidatario rifiuta di far vedere all'ex coniuge il figlio minore?

Il genitore non affidatario, che si vede impedire dal genitore affidatario ogni apprezzabile relazione con il figlio minore, ha diritto al risarcimento del danno morale ex art. 2059 cc., in quanto il comportamento lamentato integra la lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito, e rappresenta quindi un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, sia sotto l'aspetto del danno morale soggettivo (patema d'animo), sia sotto l'aspetto dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione delle positività connesse al rapporto parentale.

Tale danno potrà trovare congruo risarcimento anche indipendentemente dall'accertamento, in via puramente astratta ed incidentale, di una responsabilità penale (e quindi del riconoscimento di una volontà dolosa del genitore affidatario di eludere i provvedimenti che regolavano i rapporti tra figlio e genitore non affidatario) e quindi, sulla base di una semplice verifica del connotato colposo della condotta, idoneo a sostenere l'imputabilità dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 2043 cc.

Nella valutazione della responsabilità, gli eventuali limiti della personalità, le discontinuità e le carenze emotive del genitore non affidatario, potranno rilevare ai fini della graduazione del risarcimento ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c. In tal senso si è pronunciato di recente anche il Tribunale di Monza.

SI VIS PACEM, PARA BELLUM

"se vuoi la pace preparati a fare la guerra"

Beretta mod. 92/98FS



A cura di Maurizio Rozza
Esperto e storico di armi da fuoco
Direttore ed istruttore
del Tiro a Segno Nazionale di Monza

Il progetto iniziale di questa arma risale al 1975 e deriva dalla precedente mod. 1951, della quale rappresenta un miglioramento. E' stata adottata da tutte le forze dell'Esercito Italiano, da quello Americano nel quale è conosciuta come mod. M9, dalla Gendarmerie e dall'Armee de l'Air Francese come mod. G, oltre che da svariati corpi di Polizia in Italia e negli Stati Uniti.

Il funzionamento a corto rinculo di canna è mutuato dalla Walther P38, arma da fianco in dotazione all'esercito Tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale: un blocchetto oscillante ed impennato anteriormente alla canna ed appoggiato tramite delle alette su delle

guide nel fusto. A sparo avvenuto, il carrello e la canna rinculano insieme per qualche millimetro, dopodiché il blocchetto perde l'appoggio laterale e si abbassa, liberando la canna dal vincolo col carrello, il quale prosegue la sua corsa retrograda, espelle il bossolo esploso ed arma il cane. A questo punto, esaurita la corsa, il carrello torna in avanti spinto dalle decompressioni della molla sottocanna, estrae una nuova cartuccia dal caricatore e la inserisce in canna, ripristinando la chiusura dell'arma. Il caricatore è di tipo bifilare, permette quindi a parità di lunghezza totale un numero doppio di colpi, a discapito unicamente di un modesto



aumento dimensionale dell'impugnatura. Lo smontaggio è decisamente semplice e si attua tramite l'abbassamento della leva posta sul fianco del fusto. L'estrattore, marcato in rosso, sporge lateralmente fungendo quindi anche da avviso di colpo in canna. L'arma è in grado di funzionare sia in singola che doppia azione ed è dotata di sicura auto-

matica al percussore su tutte le versioni. La sicura manuale/abbatticane posta sul carrello è ambidestra ed il pulsante di sgancio del caricatore è reversibile per l'uso con la mano sinistra. Il carrello aperto superiormente è un ulteriore elemento a garanzia del corretto funzionamento, rendendo la possibilità di inceppamento alquanto rara. Nella versione

FS qui descritta è presente un piolo di sicurezza che impedisce al carrello di staccarsi dall'arma in caso di rottura, caso verificatosi una sola volta nel corso delle prove per l'adozione da parte degli Stati Uniti, e causata dall'uso improprio di munizioni al di fuori degli standard pressori, fatto quindi non certo imputabile alla qualità dell'arma e del suo progetto.

DATI TECNICI

Peso a vuoto: 0,95 Kg
Lunghezza: 217 mm
Canna: 125 mm a 6 rigature destrorse
Caricatore: estraibile capacità 15 colpi
Calibro: 9 mm Parabellum (9X19 Nato) e 9X21
Finitura standard: Brunton

NOTE:

prodotta anche nel calibro 40 S&W (mod. 96) e 7,65 Parabellum. Inoltre sono presenti in tutti i modelli versioni compact, inox, solo doppia azione (mod. D), con o senza sicura manuale ma semplice abbatticane (Mod. G).

EDIL BAGNO ORCHIDEA srl

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - SANITARI

Via A. Grandi 2, angolo via Milano 105
COLOGNO MONZESE - MILANO



Tel: 02/2543360
Fax:02/2543121

WED

WORLDWIDE EXPRESS DELIVERY srl

In tutto il mondo
in poco tempo

Spedizioni espressive
in Italia e nel Mondo

Per aziende e privati

Info 039.2143101



EDIL COSTRUZIONI s. a. s.

di LOMBARDI FRANCESCO E TOTA FELICE

SEDE LEGALE: Via F. BARACCA n. 820093 COLOGNO M. - MI
Tel.: 335.5736118 - 335.6269426

DALLE FONDAMENTA AL TETTO, IN SICUREZZA E CONVENIENZA
SUL MERCATO DA OLTRE 14 ANNI

Il condominio ha l'obbligo di attuare le misure necessarie per la sicurezza indicate dal D.lg. 626/94?

Seconda parte
(la prima parte è stata pubblicata su L'Audace n.2 del 11 febbraio 2005)

Si tratta, nella sostanza, di avere la struttura, l'edificio, a norma con le leggi della sicurezza ed effettuare l'obbligo della prevenzione per la tutela di coloro che vi lavorano; condomini che vi abitano; visitatori che frequentano l'edificio.

Ma in buona sostanza che cosa deve fare il nostro amministratore? Come prima fase rendersi edotto dello stato in cui versa lo stabile quindi far redigere, da un tecnico abilitato, una relazione sullo stato dei luoghi, ove si evincano le eventuali anomalie e si evidenziano gli interventi urgenti da realizzare.

Seconda fase realizzare le opere, con lo scopo di eliminare totalmente, se possibile, o ridurre i rischi a cui sono esposti coloro che operano o accedono al condominio: siano essi condomini, custodi, visitatori, addetti alle pulizie, imprese appaltatrici, lavoratori autonomi, ecc...

Terza fase realizzare un documento di valutazione rischi con individuazione dei rischi residui con indicato il programma per la realizzazione di ulteriori opere, nomina del R.S.P.P. (responsabile del servizio prevenzione e protezione per la sicurezza). Quarta e ultima fase verifica annuale tramite relazione scritta delle misure di sicurezza poste in atto. Coinvolgimento delle imprese esterne affinché le stesse rendano edotti le loro maestranze dei rischi che corrono intervenendo nel condominio e muniscano i lavoratori di adeguati dispositivi di sicurezza D.P.I. Il documento di valutazione deve definire regole e comportamenti, rendendone edotti tutti i soggetti coinvolti, evidenziandone le norme di prevenzione. Pertanto la terza fase della sicurezza nel condominio consiste nell'individuazione dei rischi ai quali i soggetti principali sono coinvolti, tra cui il nostro amministratore. L'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 626 definisce quale "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" il datore di lavoro che nei contratti con-

miniali di portierato, pulizie, giardinaggio, manutenzione, ecc., rappresenta il condominio.

Dato che, anche per effetto del sistema sanzionatorio che prevede la responsabilità penale nei confronti delle persone fisiche, il condominio è rappresentato dall'amministratore ne risulta chiaramente che il ruolo di datore di lavoro venga assunto automaticamente dall'amministratore. Alla base delle nuove norme europee sulla sicurezza vi è la valutazione del rischio. Il legislatore europeo e, di conseguenza, quello italiano ha stabilito che solo dopo aver analizzato i rischi del luogo o dei macchinari è possibile attuare le necessarie misure di prevenzione.

In generale, il datore di lavoro ha il dovere di assicurarsi che la sicurezza e la sanità dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, siano garantiti per tutte le attività e mansioni da essi svolte.

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori. Questi provvedimenti comprendono: messa in sicurezza dell'edificio; prevenzione dei rischi professionali; informazione dei lavoratori; formazione professionale degli stessi; organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.

Anche se l'obiettivo della valutazione dei rischi comprende la prevenzione dei rischi professionali, e tale dovrebbe essere sempre il suo obiettivo primario, ciò non sarà sempre realizzabile in pratica.

Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui.

In una fase successiva, nell'ambito del programma di revisione, i rischi residui saranno nuovamente valutati e si considererà ulteriormente la possibilità di eliminarli o di ridurli ancora, probabilmente alla luce delle nuove conoscenze allora acquisite.

A cura del p.i. Vincenzo Buonagurio

La valutazione dei rischi deve essere strutturata e attuata in modo da aiutare i datori di lavoro o le persone che controllano l'attività professionale a fare quanto segue: identificare i pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e valutare i rischi associati agli stessi, in modo da determinare quali provvedimenti debbano essere presi per proteggere la sanità e la sicurezza dei dipendenti e degli altri lavoratori, nel rispetto delle norme di legge; valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici impiegati e delle attrezzature che si trovano sul luogo di lavoro nonché dell'organizzazione dello stesso; controllare se i provvedimenti in atto risultino adeguati; stabilire un elenco di priorità, se si vede che sono necessarie ulteriori misure in conseguenza dei risultati della valutazione; dimostrare ai datori di lavoro o alle persone che si occupano delle attività di controllo, alle competenti autorità, ai lavoratori e ai loro rappresentanti, che tutti i fattori attinenti all'attività lavorativa sono stati presi in esame e ciò ha consentito di formulare un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi e ai provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità; garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati a seguito di una valutazione dei rischi, siano tali da consentire un miglioramento del livello di protezione dei lavoratori, rispetto alle esigenze della sicurezza e della sanità. In ogni valutazione dei rischi e nelle successive operazioni destinate a eliminarli, come pure nella messa in atto delle misure di controllo, è essenziale che i rischi non siano semplicemente spostati, cioè che la soluzione di un problema non ne crei un altro di nuovo. Risulta estremamente importante la sensibilizzazione dei soggetti coinvolti in maniera particolare i condomini affinché si riesca a fare della sicurezza una regola di vita. Bisogna però anche diffidare dell'amministratore fai da te, in quanto in considerazione della molteplicità e complessità dei compiti e delle conoscenze specifiche che il nostro amministratore dovrebbe avere e svolgere, diventa utopistico pensare che lo stesso possa ricoprire il ruolo impostogli dal legislatore. Risulta pertanto evidente la necessità che lo stesso si avvalga di strutture esterne preparate e ben strutturate, in grado di adempiere e soddisfare tutti i compiti imposti dalle normative in materia di sicurezza.

"Casa dolce casa?"

A cura del geom. Fabio Barbieri, amministratore di stabili e condomini

Salve cari lettori sono sempre io, l'amministratore di condominio, spero che il mio aneddoto pubblicato sullo scorso numero de L'Audace vi abbia almeno fatto sorridere.

Sicuramente non avrà migliorato l'opinione che si ha degli amministratori quasi sempre dettata, ne sono convinto, dalla continua richiesta di sempre maggiori spese, ma sono certo che con il tempo riuscirò almeno a snaturare in voi quel concetto di "pregiudizio" nei confronti degli appartenenti alla mia categoria.

In fondo, non è che un lavoro il mio, come tanti altri.

A proposito di spese, pensate che in un condominio che amministro ho dovuto richiedere, anche se solo a una parte di condomini, delle spese extra per la pulizia dei loro appartamenti. Mah, direte voi, da quando in qua un amministratore provvede anche alla pulizia gli appartamenti? Ebbene è successo.

Una mattina mentre leggevo il quotidiano, in prima pagina leggevo: "Efferato omicidio in via tal dei tali."

"O cribbio" ho pensato, sgranando gli occhi e rileggendo il titolo, "ma è un mio condominio!"

Pochi minuti dopo la mia segretaria mi passa la telefonata di un Commissariato della polizia di stato il quale, dopo aver accertato che fossi l'amministratore dello stabile in questione, mi convocò presso il condominio per accertare la proprietà dei locali nei quali era avvenuto l'omicidio.

Non vi sto a raccontare quello che ho visto, perché farebbe accapponare la pelle a chiunque, ma vi racconto ciò che gli inquirenti ricostruirono. Probabilmente a seguito di una lite il Sig. Tizio uccise la sua compagna, mise alcuni pezzi della povera sventurata nei sacchi della spazzatura (quelli neri, perché ai tempi non c'era ancora la raccolta differenziata) e si fece addirittura aiutare dal custode dello stabile, naturalmente ignaro del contenuto dei sacchi, a portarli nel locale immondizia.

Quest'ultimo non si accorse di nulla, non si sa bene se perché fosse leggermente brillo, o se perché i pezzi del cadavere erano stati ben "incartati". Fatto sta che i sacchi vennero riposti nel locale senza che nessuno si accorse di nulla. Ma, direte voi, che

Il giallo della donna "sezionata" e triturata nel Sanitrit

c'entra tutto questo con la pulizia extra?

Il Sig. Tizio aveva deciso che una buona parte del corpo della moglie, testa compresa, per evitare che potessero essere in qualche modo "riconosciuti", dovessero essere completamente distrutti. Quindi inserì questi "pezzi" nel sanitrit.

Il sanitrit, per i pochi che non lo sapessero, viene utilizzato in quelle poche case che ancora non hanno il bagno in casa. Ora riuscite ad immaginare come trovai l'appartamento e perché dovetti farlo pulire? Vi assicuro che alla presentazione del consuntivo questa spesa fu una delle poche che non venne contestata anche se molto elevata. Per fortuna il signor Tizio venne immediatamente smascherato e assicurato alla giustizia.

I condomini di quello stabile, da qual giorno, e per lungo tempo, non obiettarono più per le spese di condominio. L'idea di avere un killer come vicino, e di essersene liberati del tutto, valeva bene qualche spesa "extra"!



Dolra

Parrucchiera in Milano

MILANO Viale Romagna, 23 ☎ 02.730271